

## TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

## SEZIONE FALLIMENTARE

Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di:

- dott.ssa Simonetta Bruno - Presidente
- dott.ssa Angelina Augusta Baldissera - giudice
- dott. Stefano Franchioni - giudice rel.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Il tribunale,

letta l'istanza *ex art. 182-quinquies*, primo e quarto comma l.f. con cui Bialelli Industrie s.p.a. ha chiesto di essere autorizzata a contrarre un finanziamento prededucibile ai sensi dell'art. 111 l.f. mediante emissione di obbligazioni non convertibili dell'importo di € 10.000.000,00, quale seconda *tranche* di un prestito obbligazionario di complessivi € 27.000.000,00 e di essere altresì autorizzata a concedere, a garanzia di detto finanziamento, pegno sui marchi "Bialelli" e "Aeternum" e privilegio *ex art. 46 d.lgs. 385/1993* su beni e macchinari di Bialelli Industrie s.p.a.<sup>1</sup>; rilevato che, ai sensi dell'art.182-quinquies, primo comma l.f., il tribunale concede l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma lettera d) l.f., verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;

rilevato che il professionista ha accertato l'effettiva esistenza del fabbisogno finanziario nel periodo gennaio 2019-maggio 2019 (mese in cui presumibilmente interverrà l'omologa dell'accordo) ed evidenziato che "la seconda tranche di € 10.000.000,00 di nuova finanzia contribuisce a mantenere la continuità aziendale e a rendere positiva la cassa finale post nuova finanzia nei mesi di marzo e aprile 2019" (cfr. tabella n. 15 a p. 48 dell'attestazione): senza la nuova finanzia, "Bialelli non sarà in grado di superare le difficoltà finanziarie e sarà pertanto costretta a cessare l'attività aziendale";

rilevato che il professionista ha altresì attestato che l'erogazione della seconda *tranche* del prestito è "essenziale" per consentire la soddisfazione dei crediti vantati sia dai creditori aderenti sia da quelli estranei "grazie alla continuazione dell'attività aziendale resa possibile dalla nuova finanzia"; ritenuto che l'attestazione illustri in modo coerente ed approfondito i motivi per cui è possibile considerare i finanziamenti richiesti come funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori; ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza *ex art. 182-quinquies*, primo e quarto comma l.f.;

P.Q.M.

autorizza Bialelli Industrie s.p.a. a contrarre un finanziamento prededucibile ai sensi dell'art. 111 l.f. mediante emissione di obbligazioni non convertibili, aventi le caratteristiche sostanziali espresse nell'istanza e nei relativi allegati, dell'importo di € 10.000.000,00;

autorizza la Società a concedere, a garanzia del finanziamento autorizzato in accoglimento della presente istanza e del finanziamento autorizzato con l'istanza accolta con decreto del 14.11.2018, sia in relazione alle obbligazioni verso gli Obbligazionisti, sia in relazione a quelle verso gli Agenti dei Prestiti Obbligazionari: pegno di primo grado sui marchi "Bialelli" e "Aeternum" come meglio illustrato nell'istanza e privilegio *ex art. 46 d. lgs. 385/1993* su beni e macchinari di Bialelli Industrie s.p.a.;

in accoglimento dell'istanza della ricorrente, autorizza la pubblicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito internet della società; diffusione ai media tramite il sistema SDIR; pubblicazione sul Giornale di Brescia e su Il Sole 24 Ore; inoltre del provvedimento ai titolari di indirizzo p.e.c.; affissione del provvedimento sulle bacheche sindacali della sede e delle eventuali unità locali.

Si comunichi.

Brescia, 07/03/2019

Il Presidente  
Simonetta Bruno

<sup>1</sup> L'autorizzazione a contrarre la prima *tranche* del finanziamento per € 17.000.000,00 è stata accordata con provvedimento di questo tribunale del 14.11.2018.